

## DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Oggetto: **Convenzione per l'erogazione di prestazioni psichiatriche presso le strutture sanitarie psichiatriche gestite dalla società Atena s.r.l. Anno 2025.**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Socio-Sanitario;

**VISTE** le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili dell'UOC Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato e Strutture Accreditate, della UOC Controllo di Gestione e della UOC Contabilità, Bilancio e Finanze in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile" e nella "nota allegata" (quest'ultima, solo in presenza di "attestazione di altro Dirigente");

### DETERMINA

1. Di prendere atto della DGRM 1450 del 30/09/2024 e della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche, prot. n. 0008045|03/01/2025|R\_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, avente ad oggetto la proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private, con la quale è stato stabilito che il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali al SUAP/comune competente, secondo quanto previsto dai manuali di autorizzazione è prorogato al 31/12/2025. Pertanto, per le strutture di cui sopra, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionali in essere, compresi i convenzionamenti in essere con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini;
2. di approvare, in attesa della conclusione delle procedure di accreditamento, gli schemi di convenzione, allegati alla presente, tra AST Pesaro Urbino e la società Atena s.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi, 10 nel comune di Montecerignone (PU) - (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale presso le strutture sottoelencate, per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025:

denominazione struttura	codice ORPS	livello assistenziale	posti letto convenzionati	valore economico complessivo anno 2025 AST PESARO URBINO



ATENA sita a Montecerignone (PU), via A. De Gasperi, 10	603800; 603662	SRP 2.1 SRP 3.1.1	n. 13 SRP 2; n. 20 SRP 3	80.506,50 €
LE BADESSE Macerata Feltria via Abbadesse, 6	604849	SRP 1	n. 20 SRP 1	310.274,00 €
MOLINO GIOVANNETTI -CASA GEMELLE sita a Monte Grimano Terme via Mulino Giovannetti, 1	604758	SRP 3.1.1	n. 15 SRP 3	88.171,50 €
SERENITY HOUSE sita a Monte Grimano Terme via per San Marino, 48	603802- 603801- 603803	SRP 1 SRP 2.1 SRP 3.1.1	n. 5 SRP 1; n. 20 SRP 2; n. 15 SRP 3	364.586,00 €

3. Di dare atto che le suddette convenzioni hanno carattere di accordo quadro con valenza per tutte le AST della Regione Marche eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente;
4. Di definire per l'anno 2025, quale costo complessivo degli utenti in carico al DSM dell'AST PU attualmente inseriti presso le strutture in convenzione di cui al punto 2), l'importo pari a € 843.538,00, bolli inclusi;
5. di nominare Responsabili:
  - per il controllo e verifica tecnico-sanitaria, la Dr.ssa Maria Elena Ridolfi – Direttore DSM dell'AST Pesaro Urbino;
  - per la parte amministrativa, la Dott.ssa Anna Maria Lisi, Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate;
6. dare atto altresì che le convenzioni in oggetto saranno adeguate o se necessario ricontrattate qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nelle stesse;
7. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale  
(Dott. Alberto Carelli)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Matteo Biraschi)

Il Direttore Sanitario pro-tempore  
(Dr. Edoardo Berselli)

Il Direttore Socio-Sanitario  
(Dr. Nazzareno Firmani)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
**UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate**

Normativa di riferimento:

- **DGRM N. 1331 del 25.11.2014** : " Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti gestori modifica della DGR 1011/2013";
- **DGRM 289 del 09/04/2015**: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010 - 2014 - Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extra-ospedaliera, socio-sanitaria e sociale";
- **L. R. n. 21 del 30.9.2016**: "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei serv. sanitari, socio-sanitari e sociali pubb. e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- **L. R. 14 marzo 2017 n. 7** – "Modifiche della L.R. 30 settembre 2016, n 21";
- **DGRM n. 1588 del 28/12/2017**: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013";
- **DGRM 47 del 22/01/2018** ad oggetto: "Art. 13, comma I della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i., DGR n. 1889/2001 e s.m.i. e Regolamento Reg.le 8 marzo 2004 n. 1";
- **REGOLAMENTO REGIONALE 01 febbraio 2018, n. 1**: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- **DGRM 1539 del 06/12/2019**: "Residenzialità e Semi-residenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'Offerta".
- **D.G.R.M. n. 1572 del 16/12/2019** "Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 - Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio - sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2".
- **D.G.R.M. n. 937 del 20/07/2020** "LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)";
- **D.G.R.M. 20/07/2020 n. 940** "L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle "Strutture Sociali";
- **D.G.R.M. n. 1194 del 03/08/2020** "Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020";
- **D.G.R.M. n. 1411 del 30/09/2023** "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022";
- **DGRM n. 662 del 29 aprile 2024** – "Art. 2 comma 2 D.Lgs. 171/2016 – art. 26 L.R. n. 19/2022. Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino ed approvazione schema di contratto ";
- **DGRM n. 1450 del 30 settembre 2024**: "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 –



Modifica della DGR 1411/2023”;

- **DGRM n. 2015 del 20/12/2024** “L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Autorizzazione agli Enti del SSR alla redazione del Bilancio Preventivo Economico 2025 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2025-2027”;
- **Regione Marche Servizio Salute** prot. 0000439|03/01/2025|AST-PU|PROAV1|A: “DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private”.

Si richiamano le seguenti determinazioni:

- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 84 del 30/01/2024:** “DGR n. 1411 del 30/09/2023 - Vigenza per l’anno 2023 degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie dell’Area Salute Mentale ex DGR 1331/2014”;
- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 581 del 6 maggio 2024:** “Preso d’atto DGRM n. 662 del 29 aprile 2024 e insediamento del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino - Dott. Alberto Carelli”;
- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 1552 del 30 dicembre 2024:** “Determina DG n. 1186/2024 : “determina n. 918/2024 : “determina DG n. 502/2024 - “Nomina Direttore Sanitario Facente Funzioni”- Proroga” - Proroga”.
- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 123 del 31/01/2025:** “Bilancio economico preventivo per l’anno 2025. Budget anno 2025. Bilancio di previsione pluriennale 2025-2027. Adozione”.

### **Premessa**

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale e dall’UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

### **Motivazione**

Nell’ambito della normativa nazionale e regionale sopra richiamata il problema del disagio psichico è stato affrontato in molti e diversificati modi che trovano ragione e fondamento nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) definito da parte dei competenti sanitari del Dipartimento di Salute Mentale con riferimento a ciascun paziente in carico.

Tale progetto individua, in relazione alle potenzialità dell’assistito, gli obiettivi da raggiungere e le relative modalità, avvalendosi alternativamente di professionalità e risorse proprie dell’Azienda, ovvero della collaborazione di altri enti all’uopo accreditati, sia presso residenzialità sanitarie, sia presso residenzialità ad integrazione socio-sanitaria, attraverso gli interventi ritenuti necessari alla persona assistita che si sostanziano nel progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), specificamente definito ed elaborato dall’equipe della struttura residenziale, in coerenza con il Piano di trattamento individuale (PTI), in accordo con il DSM inviante.

Per quanto concerne la partecipazione o compartecipazione sanitaria agli oneri relativi agli interventi praticati presso le varie residenzialità, si è tenuto conto dell’incidenza sanitaria di ogni singolo intervento, considerata sulla base del fabbisogno assistenziale individuale da parte sanitario competente alla presa in carico dell’assistito.

Più recentemente, la Giunta Regionale intervenendo, tra l’altro, in materia di salute mentale, ha dettato disposizioni con riferimento agli standard assistenziali e al sistema tariffario complessivo e alla



compartecipazione sanitaria con la DGRM 1011/2013, la DGRM 1195/2013, la DGRM 1331/14, la DGRM 1626/2017 e la DGRM 937/2020.

In particolare, con la DGRM 1331/2014, così come prorogata con la DGRM n. 1588 del 28/12/2017, la Regione Marche ha stabilito un quadro organico ed omogeneo per la definizione delle tariffe e della compartecipazione dell'utenza in riferimento alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali nell'ambito delle Aree Anziani, Disabili e Salute Mentale, correlate agli standard assistenziali da garantire.

Con L.R. n. 21 del 2016 e il successivo Regolamento Regionale del 1 febbraio 2018, la Regione Marche ha provveduto ad un aggiornamento dei criteri di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di uniformare le due procedure e di definire in maniera appropriata le strutture socio sanitarie che non avevano una collocazione ben precisa all'interno del SSR.

Da ultimo la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0008045|03/01/2025|R\_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce inoltre che *«per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»*.

Il 31/12/2024 sono giunti a scadenza i rapporti convenzionali tra l'AST PU e le strutture residenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie dell'Area Salute Mentale gestite dalla società Atena s.r.l., con sede legale in via A. De Gasperi, 10 nel comune di Montecerignone (PU) – (C.F. e P.IVA 02232060414), di cui alla determina n. 84 del 30/01/2024 AST PU e per i moduli di seguito sintetizzati:

denominazione struttura	codice ORPS	livello assistenziale DGRM 1331/2014	posti letto convenzionati
ATENA sita a Montecerignone (PU), via A. De Gasperi, 10	603800; 603662	SRP 2.1 SRP 3.1.1	n. 13 SRP 2.1; n. 20 SRP 3.1.1
LE BADESSE sita a Macerata Feltria via Abbadesse, 6	604849	SRP 1	n. 20 SRP 1
MOLINO GIOVANNETTI – CASA GEMELLE sita a Monte Grimano Terme via Mulino Giovannetti, 1	604758	SRP 3.1.1	n. 15 SRP 3.1.1



SERENITY HOUSE sita a Monte Grimano Terme via per San Marino, 48	603802-603801-603803	SRP 1 SRP 2.1 SRP 3.1.1	n. 5 SRP 1; n. 20 SRP 2.1; n. 15 SRP 3.1.1
--	----------------------	-------------------------------	--

Con note acquisite agli atti prot. nn. 0009140, 0009141 e 0009143|01/02/2025|AST-PU|PROAV1|A, la società Atena s.r.l. trasmetteva, tra le altre, le seguenti istanze presentate al SUAP Montefeltro:

- PRATICA SUAP n. 8\_9\_5\_2025 relativa alla istanza presentata il 23/12/2024 per il nucleo di 20 posti letto SRP3 ATENA: autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 603662;
- PRATICA SUAP n. 390\_9\_5\_2024 relativa alla istanza presentata il 18/11/2024 per il nucleo di 20 posti letto SRP2 ATENA di autorizzazione all'ampliamento di n. 7 posti letto ORPS 603800-600741 tabella 5.3 DGR 1105;
- PRATICA SUAP n. 9\_2025 relativa alla istanza presentata il 23/12/2024 per il nucleo di 20 posti letto SRP1 LE BADESSE di autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 604849;
- PRATICA SUAP n. 11\_9\_5\_2025 relativa alla istanza presentata il 23/12/2024 per il nucleo di 15 posti letto SRP3 MOLINO GIOVANNETTI CASA GEMELLE di autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 604758;
- PRATICA SUAP n. 6\_9\_5\_2025 relativa alla istanza presentata il 23/12/2024 per i nuclei SRP 1 (di 5 posti letto), SRP 2 (di 20 posti letto), di SRP3 (di 15 posti letto) SERENITY HOUSE di autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 603802-603801-603803.

Con decreto regionale del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 9 del 22 gennaio 2025 si è preso atto dell'esito non favorevole della verifica di compatibilità regionale, svolta ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 21/2016 dall'Agenzia Regionale Sanitaria per l'ampliamento di n. 7 posti letto di Struttura riabilitativa residenziale per la Salute Mentale, codice tipologia SRP2 nella struttura denominata "ATENA" sita a Monte Cerignone (PU) Via Alcide De Gasperi n. 10 (COD. ORPS 603800). Pertanto, i posti letto convenzionabili per la struttura in argomento (codice tipologia SRP2 - COD. ORPS 603800) rimangono in numero di 13.

Il Direttore DSM AST Pesaro Urbino, con nota acquisita agli atti con Id: 2182969 del 24/12/2024|F-CSM ha comunicato che è stata effettuata la ricognizione di tutti gli inserimenti degli utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale già in atto alla data del 31/12/2024. Tra gli altri sono stati rivalutati e confermati per il periodo dall'1.01.2025 al 31.12.2025, al fine di garantirne la continuità assistenziale, i progetti riabilitativi individualizzati degli utenti inseriti nelle strutture denominate: "Atena" (moduli SRP 2 cod. ORPS 603800 e SRP 3 cod. ORPS 603662) situata nel comune di Montecerignone (PU), in via Alcide De Gasperi n 10; "Le Badesse" (modulo SRP1 cod. ORPS 604849), situata nel comune di Macerata Feltria (PU) in via Abbadesse, 6; "Molino Giovannetti - Casa Gemelle (modulo SRP3 cod. ORPS 604758), situata nel comune di Monte Grimano Terme (PU), in via Mulino Giovannetti , 1; "Serenity House" (moduli SRP1 cod. ORPS 603801, SRP2 cod. ORPS 603802 e SRP3 cod. ORPS 603803), situata nel comune di Monte Grimano Terme (PU), in via per San Marino, 48.

Si evidenzia che in merito alle tariffe dei singoli inserimenti in convenzione, si applicano quelle previste dalla DGRM 1331/2014, in relazione al livello assistenziale garantito, per un valore economico complessivo per l'anno 2025 come di seguito riassunto:



<i>Denominazione Struttura codice ORPS</i>	<i>LEA Reg. Regionale N.1/2018</i>	<i>Posti letto convenzionati AST PU</i>	<i>Quota SSR giornaliera DGRM 1331/2014</i>	<i>valore economico complessivo anno 2025 AST PU</i>
Atena (603800)	SRP 2	13	€ 140,00	80.506,50 €
Atena (603662)	SRP 3	20	€ 80,50	
Molino Giovannetti – Casa Gemelle (604758)	SRP 3	15	€ 80,50	88.171,50 €
Le Badesse (604849)	SRP 1	20	€ 170,00	310.274,00 €
Serenity House (603802)	SRP 1	5	€ 170,00	364.586,00 €
Serenity House (603801)	SRP 2	20	€ 140,00	
Serenity House (603803)	SRP 3	15	€ 80,50	

Per quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula degli accordi contrattuali in parola concernenti l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione. Tali accordi hanno carattere di convenzione quadro con valenza per tutte le AST regionali eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente.

La modalità di utilizzo dei posti letto disponibili da parte delle AST deve essere concordata preventivamente con il Direttore DSM dell'AST Pesaro Urbino, individuato come responsabile degli inserimenti.

### **Esito dell'istruttoria**

Per tutto quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. Di prendere atto della DGRM 1450 del 30/09/2024 e della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche, prot. n. 0008045|03/01/2025|R\_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, avente ad oggetto la proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private, con la quale è stato stabilito che il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali al SUAP/comune competente, secondo quanto previsto dai manuali di autorizzazione è prorogato al 31/12/2025. Pertanto, per le strutture di cui sopra, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionali in essere, compresi i convenzionamenti in essere con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini;
2. di approvare, in attesa della conclusione delle procedure di accreditamento, gli schemi di convenzione, allegati alla presente, tra AST Pesaro Urbino e la società Atena s.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi, 10 nel comune di Montecerignone (PU) – (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale presso le strutture sottoelencate, per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025:



denominazione struttura	codice ORPS	livello assistenziale	posti letto convenzionati	valore economico complessivo anno 2025 AST PESARO URBINO
ATENA sita a Montecerignone (PU), via A. De Gasperi, 10	603800; 603662	SRP 2 SRP 3	n. 13 SRP 2; n. 20 SRP 3	80.506,50 €
LE BADESSE Macerata Feltria via Abbadesse, 6	604849	SRP 1	n. 20 SRP 1	310.274,00 €
MOLINO GIOVANNETTI -CASA GEMELLE sita a Monte Grimano Terme via Mulino Giovannetti, 1	604758	SRP 3	n. 15 SRP 3	88.171,50 €
SERENITY HOUSE sita a Monte Grimano Terme via per San Marino, 48	603802- 603801- 603803	SRP 1 SRP 2 SRP 3	n. 5 SRP 1; n. 20 SRP 2; n. 15 SRP 3	364.586,00 €

3. Di dare atto che le suddette convenzioni hanno carattere di accordo quadro con valenza per tutte le AST della Regione Marche eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente;
4. Di definire per l'anno 2025, quale costo complessivo degli utenti in carico al DSM dell'AST PU attualmente inseriti presso le strutture in convenzione di cui al punto 2), l'importo pari a € 843.538,00, bolli inclusi;
5. di nominare Responsabili:
  - per il controllo e verifica tecnico-sanitaria, la Dr.ssa Maria Elena Ridolfi – Direttore DSM dell'AST Pesaro Urbino;
  - per la parte amministrativa, la Dott.ssa Anna Maria Lisi, Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate;
6. dare atto altresì che le convenzioni in oggetto saranno adeguate o se necessario ricontrattate qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nelle stesse;
7. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto e l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.



Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

INTEGRALE

Il Responsabile del procedimento

*(Dott. Massimo Carloni)*

Il Dirigente U.O.C. Gestione Amm.va Personale

Convenzionato e Strutture Accreditate

*(Dott.ssa Anna Maria Lisi)*

Documento informatico firmato digitalmente

#### ALLEGATI

convenzioni strutture gruppo Atena:

- allegato A) convenzione struttura Atena;
- allegato B) convenzione struttura Le Badesse;
- allegato C) convenzione struttura Molino Giovannetti;
- allegato D) convenzione struttura Serenity House;
- allegato E) nomina responsabile trattamento dei dati.



Allegato A)

## CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale

## TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) Pesaro e Urbino) cod. fisc. e partita IVA: 02789340417, con sede legale in Piazzale Cinelli,4 – 61121 Pesaro, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli

## E

la Società Atena srl, con sede legale in Monte Cerignone (PU) via Alcide De Gasperi n 10, codice fiscale/P IVA 02232060414, ente gestore della struttura denominata Atena (situata nel comune di Monte Cerignone, in via Alcide De Gasperi n 10, accreditata per n. 13 p.l. livello SRP 2 cod. ORPS 603800 e n. 20 p.l. livello SRP 3 cod. ORPS 603662), rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualità di Amministratore Unico

si conviene e si stipula quanto segue

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'AST PU;
- Che la Struttura è stata autorizzata dal comune di Montecerignone con provvedimenti n. 1/2011 e n. 2/2019, ed ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale come Residenza Psichiatrica con decreto n. 22 del 4 novembre 2020, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale SRP2.1/SRP2 (cod.ORPS 603800) in regime residenziale con una dotazione di n. 13 posti letto, e di livello SRP3.1.1/SRP3 (cod.ORPS 603662) in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto;
- Che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0008045|03/01/2025|R\_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che *«per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»*;
- Che la società Atena s.r.l. trasmetteva le seguenti istanze presentate al SUAP Montefeltro:

- ❖ PRATICA SUAP n. 8\_9\_5\_2025 relativa alla istanza presentata il 23/12/2024 per il nucleo di 20 posti letto SRP3 ATENA: autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 603662;
  - ❖ PRATICA SUAP n. 390\_9\_5\_2024 relativa alla istanza presentata il 18/11/2024 per il nucleo di 20 posti letto SRP2 ATENA di autorizzazione all'ampliamento di n. 7 posti letto ORPS 603800-600741 tabella 5.3 DGR 1105;
- Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

#### **Art. 1 Area di intervento**

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la Società Atena srl che gestisce la struttura denominata "Atena" (cod. ORPS 603800-603662), per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2025, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo estensivo (SRP29 e di lungoassistenza/mantenimento (SRP3), per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

#### **Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo**

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura della società Atena s.r.l. eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. I livelli assistenziali autocertificati dalle strutture gestite dalla società Atena s.r.l. corrispondono ex DGRM n. 1331/2014 ai livelli assistenziali SRP 2 di tipo estensivo e SRP 3 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

#### **Art. 3 Destinatari del servizio**

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone con problematiche di salute mentale stabilizzate con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa (SRP2), ovvero persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3).

#### **Art. 4 Modalità di accesso**

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST PU, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST PU l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

#### **Art. 5 Requisiti e standard assistenziali**

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

##### Livello assistenziale SRP2

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico (minutaggio computato nella specifica professione di appartenenza);
- Esiste un documento di regolamento e funzionamento della struttura
- È garantita la presenza di un'equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Sono garantiti almeno 10 min/die di personale Medico per ospite;
- Sono garantiti almeno 20 min/die di assistenza psicologica per ospite;
- Sono garantiti almeno 50 min/die di personale Infermieristico per ospite;
- Sono garantiti almeno 30 min/die di assistenza OSS per ospite;
- Sono garantiti almeno 70 minuti/die di personale educativo (tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale);

##### Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico
- È garantita la presenza di un'equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);

- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

#### **Art. 6 Documentazione e controlli**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

#### **Art. 7 Tetto di spesa e tariffe**

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

<b>Denominazione codice ORPS</b>	<b>struttura</b>	<b>LEA Regionale N.1/2018</b>	<b>Reg.</b>	<b>Posti convenzionati AST Marche</b>	<b>letto Regione</b>	<b>Quota giornaliera</b>	<b>SSR</b>
Atena (603800)		SRP 2		13		€ 140,00	
Atena (603662)		SRP 3		20		€ 80,50	

Per quanto d'interesse dell'AST PU, la spesa presunta per l'anno 2025 presso le strutture in convenzione gestite dalla società Atena è quantificata in € 843.538,00, bolli inclusi, mentre per le altre AST regionali l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST competente.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

#### **Art. 8 Quota di compartecipazione**

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti (€ 140,00 a totale carico del SSR per il livello assistenziale SRP2, € 115,00 con 70% a carico del SSR e 30% a carico dell'utente/comune di residenza per il livello assistenziale SRP3).

## **Art. 9 Prestazioni alberghiere**

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

### 1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

### 2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti (garantito un cambio al giorno). L'uso di più ricambi è considerata prestazioni aggiuntiva (e la relativa valorizzazione) rendicontata e addebitata al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituisce intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

### 3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

### 4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, ricambi biancheria, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'AST PU è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

#### **Art. 10 Conservazione del posto**

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 40 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

#### **Art. 11 Contabilizzazione**

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST PU la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda. Nel caso di utenti inseriti da altre AST della Regione Marche la fatturazione deve essere inviata direttamente all'AST di provenienza.

#### **Art. 12 Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

#### **Art. 13 - Aggiornamento e formazione del personale**

Saranno garantiti, da parte della Struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall'AST PU e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

#### **Art. 14 Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 15 – Tutela della Privacy**

Con questa convenzione l'AST di ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della struttura firmataria del presente



accordo quale Responsabile esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'AST, affidandogli contestualmente i compiti previsti previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie sottoscrivono, altresì, l'allegato Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento organizzativo privacy aziendale.

#### **Art. 16 Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile di Procedura Civile con competenza del Foro di Pesaro, nonché alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST PU secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pesaro

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore

AST Pesaro Urbino  
Il Direttore Generale

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Allegato B)

## CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale

## TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) Pesaro e Urbino) cod. fisc. e partita IVA: 02789340417, con sede legale in Piazzale Cinelli,4 – 61121 Pesaro, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli

## E

la Societa' Atena srl, con sede legale in Monte Cerignone (PU) via Alcide De Gasperi n 10, codice fiscale/P IVA 02232060414, ente gestore della struttura Residenziale Terapeutica per la Salute Mentale denominata "Le Badesse", con sede in Via Abbadesse n° 6 nel Comune di Macerata Feltria (PU), accreditata per n. 20 p.l. livello SRP 1 (cod. ORPS 604849), rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualità di Amministratore Unico

si conviene e si stipula quanto segue

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'AST PU;
- Che la Struttura è stata autorizzata dal comune di Macerata Feltria con provvedimento n. 1/2020, ed ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come Residenza Psichiatrica con decreto n. 37 del 28 febbraio 2020, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale intensivo SRP 1 (cod. ORPS 604849) in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto;
- Che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0008045|03/01/2025|R\_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che *«per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»*;
- Che la società Atena s.r.l. trasmetteva le seguenti istanze presentate al SUAP Montefeltro:

- ❖ PRATICA SUAP n. 9\_2025 relativa alla istanza presentata il 23/12/2024 per il nucleo di 20 posti letto SRP1 LE BADESSE: autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 604849;
- Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

#### **Art. 1 Area di intervento**

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la Società Atena srl che gestisce la struttura Residenziale Terapeutica per la Salute mentale denominata "Le Badesse" (cod. ORPS 604849), per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2025, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo intensivo SRP1, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

#### **Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo**

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura della società Atena s.r.l. eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale autocertificato dalla struttura gestita dalla società Atena s.r.l. corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP 1 di tipo intensivo.

#### **Art. 3 Destinatari del servizio**

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, per i quali si ritengono efficaci interventi ad alta intensità riabilitativa, da attuare con programmi a diversi gradi di assistenza tutelare, e che possono essere appropriati per una gamma di situazioni diverse, che comprendono anche gli esordi psicotici, le fasi di post acuzie, le implicazioni collegate alle condizioni dei grandi obesi.

#### **Art. 4 Modalità di accesso**

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST PU, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST PU l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

#### **Art. 5 Requisiti e standard assistenziali**

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

##### Livello assistenziale SRP1

- È garantita la presenza di un'equipe multidisciplinare comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, psicologo con specializzazione in psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, assistente sociale, OSS;
- È presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni);
- Il responsabile clinico è un medico psichiatra;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Inserito in organico.
- Sono garantiti almeno 10 min/die di personale Medico Psichiatra per ospite;
- Sono garantiti almeno 30 min/die di Psicologo con specializzazione in Psicoterapia - per ospite;
- Sono garantiti almeno 60 min/die di personale Infermieristico per ospite (presenza nelle 24 ore);
- Sono garantiti almeno 30 min/die di assistenza OSS per ospite;
- Sono garantiti almeno 90 minuti/die di personale educativo riabilitativo (tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale) per ospite;

#### **Art. 6 Documentazione e controlli**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

#### **Art. 7 Tetto di spesa e tariffe**

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

<b>Denominazione codice ORPS</b>	<b>struttura</b>	<b>LEA Regionale N.1/2018</b>	<b>Reg.</b>	<b>Posti convenzionati AST Marche</b>	<b>letto Regione</b>	<b>Quota giornaliera</b>	<b>SSR</b>
Le Badesse (604849)		SRP 1		20		€ 170,00	

Per quanto d'interesse dell'AST PU, la spesa presunta per l'anno 2025 presso le strutture in convenzione gestite dalla società Atena è quantificata in € 310.274,00, bolli inclusi, mentre per le altre AST regionali l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST competente.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

### **Art. 8 Quota di compartecipazione**

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti, € 170,00 a totale carico del SSR per il livello assistenziale intensivo SRP1.

### **Art. 9 Prestazioni alberghiere**

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

#### 1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;
- Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti (garantito un cambio al giorno). L'uso di più ricambi è considerata prestazioni aggiuntiva (e la relativa valorizzazione) rendicontata e addebitata al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituisce intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditalimento o su richiesta del paziente.

#### 2) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

#### 3) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, ricambi biancheria, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'AST PU è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

#### **Art. 10 Conservazione del posto**

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 40 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

#### **Art. 11 Contabilizzazione**

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST PU la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda. Nel caso di utenti inseriti da altre AST della Regione Marche la fatturazione deve essere inviata direttamente all'AST di provenienza.

#### **Art. 12 Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

#### **Art. 13 - Aggiornamento e formazione del personale**

Saranno garantiti, da parte della Struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in

almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall'AST PU e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

#### **Art. 14 Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 15 – Tutela della Privacy**

Con questa convenzione l'AST di ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della struttura firmataria del presente accordo quale Responsabile esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'AST, affidandogli contestualmente i compiti previsti previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie sottoscrivono, altresì, l'allegato Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento organizzativo privacy aziendale.

#### **Art. 16 Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile di Procedura Civile con competenza del Foro di Pesaro, nonché alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST PU secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pesaro

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore

AST Pesaro Urbino  
Il Direttore Generale

Allegato C)

## CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale

## TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) Pesaro e Urbino) cod. fisc. e partita IVA: 02789340417, con sede legale in Piazzale Cinelli,4 – 61121 Pesaro, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli

## E

la Società Atena srl, con sede legale in Monte Cerignone (PU) via Alcide De Gasperi n 10, codice fiscale/P IVA 02232060414, ente gestore della Comunità Protetta per la Salute mentale denominata "Molino Giovannetti – Casa Gemelle", situata nel comune di Monte Grimano Terme (PU), in via Mulino Giovannetti, 1, accreditata per n. 15 p.l. livello SRP3 cod. ORPS 604758, rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualità di Amministratore Unico

si conviene e si stipula quanto segue

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'AST PU;
- Che la Struttura è stata autorizzata dal comune di Monte Grimano Terme (PU) con provvedimento n. 803 del 21 marzo 2019, ed ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come Comunità Protetta per la Salute mentale con decreto n. 134 del 03 maggio 2019, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale lungoassistenza/mantenimento SRP3 (cod. ORPS 604758) in regime residenziale con una dotazione di n. 15 posti letto;
- Che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0008045|03/01/2025|R\_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che *«per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»*;
- Che la società Atena s.r.l. trasmetteva le seguenti istanze presentate al SUAP Montefeltro:

- ❖ PRATICA SUAP n. 9\_5\_2025 relativa alla istanza presentata il 23/12/2024 per il nucleo di 15 posti letto SRP3 MOLINO GIOVANNETTI CASA GEMELLE: autorizzazione all'esercizio riferimento (cod. ORPS 6047589);
- Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

#### **Art. 1 Area di intervento**

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la Società Atena srl che gestisce la Comunità Protetta per la Salute mentale denominata "Molino Giovannetti – Casa Gemelle" (cod. ORPS 604758), per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2025, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale secondo le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

#### **Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo**

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura della società Atena s.r.l. eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale autocertificato dalla Comunità Protetta per la Salute mentale è di tipo Lungoassistenza/Mantenimento SRP 3.

#### **Art. 3 Destinatari del servizio**

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa.

#### **Art. 4 Modalità di accesso**

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST PU, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST PU l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

#### **Art. 5 Requisiti e standard assistenziali**

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali



		<b>AST Marche</b>	<b>Regione</b>
Molino Giovannetti – Casa Gemelle (604758)	SRP 3	15	€ 80,50

Per quanto d'interesse dell'AST PU, la spesa presunta per l'anno 2025 presso le strutture in convenzione gestite dalla società Atena è quantificata in € 88.171,50, bolli inclusi, mentre per le altre AST regionali l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST competente.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

#### **Art. 8 Quota di compartecipazione**

Per la tariffa dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti, € 115,00 con 70% a carico del SSR e 30% a carico dell'utente/comune di residenza per il livello assistenziale SRP3.

#### **Art. 9 Prestazioni alberghiere**

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;
- Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti (garantito un cambio al giorno). L'uso di più ricambi è considerata prestazioni aggiuntiva (e la relativa valorizzazione) rendicontata e addebitata al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituisce intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

2) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

### 3) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, ricambi biancheria, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'AST PU è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

## **Art. 10 Conservazione del posto**

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 40 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

## **Art. 11 Contabilizzazione**

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST PU la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda. Nel caso di utenti inseriti da altre AST della Regione Marche la fatturazione deve essere inviata direttamente all'AST di provenienza.

## **Art. 12 Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e

clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

#### **Art. 13 - Aggiornamento e formazione del personale**

Saranno garantiti, da parte della Struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall'AST PU e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

#### **Art. 14 Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 15 – Tutela della Privacy**

Con questa convenzione l'AST di ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della struttura firmataria del presente accordo quale Responsabile esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'AST, affidandogli contestualmente i compiti previsti dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie sottoscrivono, altresì, l'allegato Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento organizzativo privacy aziendale.

#### **Art. 16 Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile di Procedura Civile con competenza del Foro di Pesaro, nonché alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST PU secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pesaro

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore

AST Pesaro Urbino  
Il Direttore Generale

Allegato D)

## CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale

## TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) Pesaro e Urbino) cod. fisc. e partita IVA: 02789340417, con sede legale in Piazzale Cinelli,4 – 61121 Pesaro, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli

## E

la Societa' Atena srl, con sede legale in Monte Cerignone (PU) via Alcide De Gasperi n 10, codice fiscale/P IVA 02232060414, ente gestore della struttura denominata Serenity House (situata nel comune di Montegrimano Terme, in via strada per San Marino 48, accreditata per n. 5 p.l. SRP1 cod. ORPS 603802, n. 20 p.l. livello SRP2 cod. ORPS 603801 e n. 15 p.l. livello SRP3 cod. ORPS 603803), rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualità di Amministratore Unico

si conviene e si stipula quanto segue

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'AST PU;
- Che la Struttura è stata autorizzata dal Comune di Monte Grimano Terme (PU) con provvedimento n. 2 del 16.05.2011 (n.5 p.l.), provvedimento n.1 del 16.05.2011 (n.20 p.l.), provvedimento n.3 del 16.05.2017 (n.15 p.l.), ed ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale con decreto n. 23 AUT del 04/11/2020, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale: n. 5 posti letto di livello assistenziale SRP1 (cod.ORPS cod. ORPS 603802), n. 20 posti letto di livello assistenziale SRP2 (cod.ORPS 603801), n. 15 posti letto di livello SRP3 (cod.ORPS 603803);
- Che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0008045|03/01/2025|R\_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che *«per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»;*

- Che la società Atena s.r.l. trasmetteva la seguente istanza presentata al SUAP Montefeltro:
  - ❖ PRATICA SUAP n. 6\_9\_5\_2025 relativa alla istanza presentata il 23/12/2024 per i nuclei della struttura Serenity House SRP1, SRP2, SRP3: autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 603802-603801-603803;
- Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

### **Art. 1 Area di intervento**

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la Società Atena srl che gestisce la struttura denominata "Serenity House" (cod. ORPS 603802-603801-603803), per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2025, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di tipo intensivo (SRP1 Struttura Residenziale Terapeutica per la Salute mentale), estensivo (SRP2 Struttura Riabilitativa Residenziale per la Salute mentale) e di lungoassistenza/mantenimento (SRP3 Comunità Protetta per la Salute mentale), per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

### **Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo**

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura della società Atena s.r.l. eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. I livelli assistenziali autocertificati dalle strutture gestite dalla società Atena s.r.l. corrispondono ex DGRM n. 1331/2014 ai livelli assistenziali SRP1 di tipo intensivo, SRP2 di tipo estensivo e SRP3 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

### **Art. 3 Destinatari del servizio**

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, per i quali si ritengono efficaci interventi ad alta intensità riabilitativa, da attuare con programmi a diversi gradi di assistenza tutelare, e che possono essere appropriati per una gamma di situazioni diverse, che comprendono anche gli esordi psicotici, le fasi di post acuzie, le implicazioni collegate alle condizioni dei grandi obesi (SRP1); di persone con problematiche di salute mentale stabilizzate con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa (SRP2); ovvero di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3).

#### **Art. 4 Modalità di accesso**

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST PU, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST PU l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

#### **Art. 5 Requisiti e standard assistenziali**

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

##### Livello assistenziale SRP1

- È garantita la presenza di un'equipe multidisciplinare comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, psicologo con specializzazione in psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, assistente sociale, OSS;
- È presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni);
- Il responsabile clinico è un medico psichiatra;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Inserito in organico.
- Sono garantiti almeno 10 min/die di personale Medico Psichiatra per ospite;
- Sono garantiti almeno 30 min/die di Psicologo con specializzazione in Psicoterapia - per ospite;
- Sono garantiti almeno 60 min/die di personale Infermieristico per ospite (presenza nelle 24 ore);
- Sono garantiti almeno 30 min/die di assistenza OSS per ospite;
- Sono garantiti almeno 90 minuti/die di personale educativo riabilitativo (tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale) per ospite;

##### Livello assistenziale SRP2

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico (minutaggio computato nella specifica professione di appartenenza);
- Esiste un documento di regolamento e funzionamento della struttura
- È garantita la presenza di un'equipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Sono garantiti almeno 10 min/die di personale Medico per ospite;
- Sono garantiti almeno 20 min/die di assistenza psicologica per ospite;
- Sono garantiti almeno 50 min/die di personale Infermieristico per ospite;

- Sono garantiti almeno 30 min/die di assistenza OSS per ospite;
- Sono garantiti almeno 70 minuti/die di personale educativo (tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale);

### Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico
- È garantita la presenza di un'équipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

### **Art. 6 Documentazione e controlli**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

### **Art. 7 Tetto di spesa e tariffe**

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

<b>Denominazione codice ORPS</b>	<b>struttura</b>	<b>LEA Regionale N.1/2018</b>	<b>Reg.</b>	<b>Posti convenzionati AST Marche</b>	<b>letto Regione</b>	<b>Quota giornaliera</b>	<b>SSR</b>
<i>Serenity House 603802</i>		<i>SRP 1</i>		<i>5</i>		<i>€ 170,00</i>	

Serenity House 603801	SRP 2.1	20	€ 140,00
Serenity House 603803	SRP 3.1.1	15	€ 80,50

Per quanto d'interesse dell'AST PU, la spesa presunta per l'anno 2025 presso i moduli della struttura in convenzione gestita dalla società Atena è quantificata in € 364.586,00, bolli inclusi, mentre per le altre AST regionali l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST competente.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

### **Art. 8 Quota di compartecipazione**

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti (€ 170,00 a totale carico del SSR per il livello assistenziale SRP1, € 140,00 a totale carico del SSR per il livello assistenziale SRP2, € 115,00 con 70% a carico del SSR e 30% a carico dell'utente/comune di residenza per il livello assistenziale SRP3).

### **Art. 9 Prestazioni alberghiere**

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;
- Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti (garantito un cambio al giorno). L'uso di più ricambi è considerata prestazioni aggiuntiva (e la relativa valorizzazione) rendicontata e addebitata al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituisce intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

2) Parrucchiera

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

### 3) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, ricambi biancheria, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'AST PU è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

### **Art. 10 Conservazione del posto**

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 40 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

### **Art. 11 Contabilizzazione**

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST PU la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda. Nel caso di utenti inseriti da altre AST della Regione Marche la fatturazione deve essere inviata direttamente all'AST di provenienza.

### **Art. 12 Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e

clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

### **Art. 13 - Aggiornamento e formazione del personale**

Saranno garantiti, da parte della Struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall'AST PU e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

### **Art. 14 Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

### **Art. 15 – Tutela della Privacy**

Con questa convenzione l'AST di ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della struttura firmataria del presente accordo quale Responsabile esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'AST, affidandogli contestualmente i compiti previsti dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie sottoscrivono, altresì, l'allegato Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento organizzativo privacy aziendale.

### **Art. 16 Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile di Procedura Civile con competenza del Foro di Pesaro, nonché alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST PU secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pesaro

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore

AST Pesaro Urbino  
Il Direttore Generale



AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE

## ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali - GDPR)

Tra

L'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (TITOLARE DEL TRATTAMENTO), con sede legale in Pesaro (PU), P.Le Cinelli n. 4, P.IVA: 02789340417, in persona del Dott Matteo Biraschi c.f. BRSM73T28B474Z

e

La \_\_\_\_\_ (RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, \_\_\_\_\_.

(di seguito, collettivamente, definite le "Parti")

### PREMESSO CHE

- a) l'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino e la società Atena srl in esecuzione della determina AST PU/DG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ hanno stipulato per l'anno 2025 il contratto avente ad oggetto per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale da parte della società stessa;
- b) lo svolgimento del suddetto servizio da parte della società di cui alla lettera a) comporta il trattamento ad opera di quest'ultima, per conto dell'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, dei dati personali di interessati di cui l'Azienda stessa è Titolare, indicati in Allegato 1;
- c) società Atena srl di cui alla lettera a) dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che le consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali e la tutela degli interessati, di fornire il servizio in conformità ai principali standard internazionali in tema di gestione della sicurezza delle Informazioni;
- d) con il presente atto le Parti intendono regolare i trattamenti dei dati personali da parte della società di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "GDPR" o "Regolamento");
- e) l'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino e la società Atena srl di cui alla lettera a) sono denominate nel prosieguo, rispettivamente, quali "Titolare" e "Responsabile" del trattamento dei dati personali;

**Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto di designazione), fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

## **1. OGGETTO**

1.1 Con il presente atto la società citata in premessa è nominata dall'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino quale Responsabile del trattamento dei dati personali trattati per l'erogazione del servizio oggetto del contratto stipulato dalle Parti.

1.2 La natura e la finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dal contratto, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

## **2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE**

2.1 Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita.

## **3. MISURE DI SICUREZZA**

3.1 Ai sensi dell'art. 32 del GDPR il Responsabile del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

3.2 Eventuali modifiche delle misure di sicurezza rese necessarie a causa di aggiornamenti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché a causa di variazioni del rischio o a seguito di evoluzioni tecnologiche delle applicazioni utilizzate dal Fornitore, saranno adottate ed implementate dal Responsabile con oneri a carico del Responsabile stesso;

3.3 Il Responsabile si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, lett. f), ad assistere il Titolare in relazione all'obbligo del Titolare stesso di mettere in atto proprie misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all'art. 32 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

## **4. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. "DATA BREACH")**

4.1 Il Responsabile si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo [ast.pesarourbino901@emarche.it](mailto:ast.pesarourbino901@emarche.it)) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Fornitore, a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. A tal fine il Titolare mette a disposizione del Responsabile l'allegato modulo per effettuare la comunicazione (Allegato 2).

## **5. VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT")**

5.1 Il Responsabile, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, lett. f), s'impegna fin da ora, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a lui disponibili, a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest'ultimo ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

## **6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO**

6.1 il Responsabile garantisce che l'accesso ai dati personali sarà limitato esclusivamente ai soli propri dipendenti e collaboratori il cui accesso ai dati personali sia necessario per l'esecuzione del servizio, previamente identificati per iscritto.

6.2 Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali del Titolare le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

## **7. AMMINISTRATORE DI SISTEMA (*se necessario in relazione alle prestazioni oggetto del contratto*)**

7.1 Qualora le prestazioni oggetto del contratto comportino l'espletamento di funzioni di "amministratore di sistema", il Responsabile si impegna – relativamente alle specifiche attività inerenti e correlate al contratto stesso – a dare piena esecuzione al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*".

7.2 Il Responsabile, si impegna, quindi, a:

- adottare adeguate misure tecniche ed organizzative in conformità al citato Provvedimento dell'Autorità Garante e al GDPR;
- comunicare tempestivamente al Titolare l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell'ambito dell'incarico affidato, funzioni di amministratori di sistema specificandone l'ambito di responsabilità e operatività (sistemi, database, reti, applicativi, etc.), oltre ad ogni suo successivo aggiornamento;
- designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, fornendo al Titolare, su richiesta, informazioni sulle valutazioni effettuate per le designazioni;
- conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- verificare con cadenza almeno annuale l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare – su richiesta dello stesso - circa le risultanze di tale verifica; ciò in attuazione delle prescrizioni contenute nel citato provvedimento del Garante;
- garantire una rigida separazione tra chi autorizza e/o assegna i privilegi di accesso e chi effettua le attività tecnico-sistemistiche (c.d. *Segregation Duty*);
- mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel citato Provvedimento dell'Autorità Garante.
- comunicare prontamente al Titolare qualsiasi situazione che possa compromettere il corretto trattamento informatico dei dati personali.

## **8. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ**

8.1 Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei dati personali oggetto del contratto.

## **9. ISTANZE DEGLI INTERESSATI**

9.1 Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, nell'adempimento degli obblighi gravanti su quest'ultimo di dar seguito ad eventuali istanze degli interessati di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR ed a fornirgli ogni informazione e/o documento a tal fine utile.

## **10. ULTERIORI OBBLIGHI**

10.1 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto di designazione e consente al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di *audit* effettuate dal Titolare stesso o da altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita con modalità tali da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

10.2 Il Responsabile si impegna, altresì, a:

- a) effettuare, su richiesta del Titolare, un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
- b) collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- c) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione;
- d) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia ricevuto notizia che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute dal Titolare stesso e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo.

10.3 Resta inteso che, qualora il Responsabile determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del GDPR sarà considerato Titolare del trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità.

## **11. DIVIETI**

11.1 Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali del Titolare, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò il Titolare prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

11.2 È fatto quindi divieto al Responsabile di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup).

11.3 Il Responsabile è tenuto ad astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

## **12. NOMINA SUB-RESPONSABILI**

12.1 Il Titolare potrà ricorrere ad altri responsabili (di seguito, "**Sub-responsabili**") per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento oggetto del presente atto, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto il Responsabile, in particolare in relazione alle misure di sicurezza.

12.2 Il Responsabile si impegna espressamente ad informare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione degli ulteriori Sub-responsabili il Titolare che avrà il diritto di opporsi a tali modifiche comunicando la sua opposizione per iscritto entro 5 giorni dalla notifica da parte del Responsabile. Il Responsabile non ricorrerà a Sub-responsabili nei cui confronti il Titolare abbia manifestato la propria opposizione.

12.3 Il Responsabile, dietro richiesta del Titolare, comunica i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dai Sub-responsabili.

12.4 Resta espressamente inteso che il Responsabile rimarrà direttamente responsabile nei confronti del Titolare in ordine alle azioni e alle omissioni dei propri Sub-responsabili.

## **13. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

13.1 Il Responsabile è tenuto a designare, ove richiesto in base al GDPR, un Responsabile della protezione dei dati (DPO) in conformità a quanto disposto dagli artt. 37 – 39 del GDPR stesso e a comunicare i relativi dati di contatto all'autorità di controllo e al Titolare.

## **14. REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO**

14.1 Il Responsabile è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 30 del GDPR curando la tenuta di un Registro delle attività di trattamento e a fornire, su richiesta del Titolare, tutte le informazioni a quest'ultimo utili riguardanti i trattamenti effettuati per suo conto.

## **15. RESPONSABILITÀ**

15.1 Il Responsabile si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità derivanti da eventuali inadempimenti del presente atto da parte del Responsabile stesso (o di eventuali suoi Sub-responsabili) o inosservanze delle istruzioni di cui al presente atto o di ulteriori istruzioni eventualmente trasmesse per iscritto dal Titolare.

## **16. DURATA**

16.1 La presente designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione per qualunque motivo del contratto ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione del contratto o alla revoca, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

## **17. CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

17.1 Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere alla definitiva eliminazione dei dati trattati dal proprio sistema informativo e dai propri archivi cartacei, dandone conferma per iscritto al Titolare.

17.2 In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

## **18. DISPOSIZIONI FINALI**

18.1 Resta inteso che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù del contratto con il Titolare.

18.2 Gli allegati alla presente designazione costituiscono parte integrante della stessa. In caso di conflitto, prevale quanto indicato nelle premesse e negli articoli da 1 a 18 del presente atto di designazione.

18.3 Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia protezione dei dati personali.

### **Per IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

.....

Per accettazione

### **IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

.....

## **ALLEGATO 1**

### **AMBITO DEL TRATTAMENTO**

Categorie di interessati i cui dati possono essere oggetto di trattamento in relazione alle prestazioni contrattuali:

*(selezionare casella)*

- Utenti/Pazienti
- Dipendenti
- Fornitori

Tipologie di Dati Personali che possono essere oggetto di trattamento in relazione alle prestazioni contrattuali in linea con le previsioni di cui al GDPR:

*(selezionare casella)*

- dati che permettono l'identificazione diretta del soggetto interessato, quali \_\_\_\_\_  
*(indicare se si trattano dati quali di nome, cognome, immagini ecc.)*
- dati che permettono l'identificazione indiretta del soggetto interessato tramite un numero di identificazione, quali \_\_\_\_\_ *(indicare se si trattano dati quali codice fiscale, indirizzo IP, numero di targa ecc.)*
- dati rientranti in categorie particolari di dati personali, quali \_\_\_\_\_  
*(indicare se si trattano dati relativi alla salute o alla vita sessuale, dati idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici)*
- dati giudiziari

Natura e finalità del trattamento:

Il Responsabile tratta i dati personali nella misura necessaria ad espletare il servizio oggetto del contratto stipulato tra le Parti

Durata del trattamento:

Fino alla cessazione per qualunque motivo del contratto ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare

## ALLEGATO 2

Modulo per la segnalazione di un sospetto caso di *data breach* da parte del Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR

Data

Al Titolare del Trattamento

[ast.pesarourbino@emarche.it](mailto:ast.pesarourbino@emarche.it)

Al Responsabile della protezione dei dati

[dpo.ast.pu@sanita.marche.it](mailto:dpo.ast.pu@sanita.marche.it)

Fornitore/Ditta:

---

Nome, cognome e recapito telefonico del soggetto che comunica l'evento:

---

Denominazione della/e banca/banche dati oggetto di *data breach* e breve descrizione della violazione dei dati personali ivi trattati:

---

Quando si è verificata la violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati?

- Il \_\_\_\_\_
- Tra il giorno \_\_\_\_\_ e il giorno \_\_\_\_\_
- In un tempo che non è stato ancora possibile determinare
- E' possibile che sia ancora in corso

Tipo di violazione:

- Distruzione (i dati non sono più sui sistemi del Titolare e nemmeno nei sistemi dell'autore della violazione)
- Perdita
- Modifica
- Divulgazione non autorizzata
- Accesso non autorizzato
- Altro: (specificare)

Dispositivo oggetto della violazione:

- Computer
- Rete
- Dispositivo mobile
- File o parte di un file
- Strumento di backup
- Documento cartaceo
- Altro: (specificare)

**Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti** (compilare solo se a conoscenza):

---

---

**Rischi che potrebbero verificarsi ai danni degli interessati a seguito della violazione dei dati personali:**

---

---

**Quante persone sono state colpite dalla violazione dei dati personali?**

- N. \_\_\_\_\_ persone
- Circa n. \_\_\_\_\_ persone
- Un numero (ancora) sconosciuto di persone

**Che tipo di dati sono oggetto di violazione?**

- Dati anagrafici/codice fiscale
- Dati di accesso e di identificazione (*username, password, customer ID*, altro)
- Dati relativi a minori
- Dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Dati personali relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona
- Dati genetici
- Dati giudiziari
- Copia per immagine di documenti analogici
- Ancora sconosciuto
- Altro: (specificare)

**Livello di gravità della violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati** (secondo le valutazioni del Responsabile esterno del trattamento):

- Basso/trascurabile
- Medio
- Alto
- Molto alto

**Misure organizzative e tecniche applicate ai dati oggetto di violazione:**

---

---

**Quali misure organizzative e tecniche sono state assunte per contenere la violazione dei dati e prevenire simili violazioni future?**

---

---